Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
A.C. 2352 e abb.

Dossier n° 164 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
30 maggio 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2352 e abb.
Titolo:	Disposizioni in materia di elezione della camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	3
Date:	
adozione quale testo base:	23 maggio 2017
Commissione competente :	I Affari costituzionali
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione

Contenuto

Il testo unificato in esame si compone di 3 articoli, volti a ridisegnare in maniera uniforme il sistema elettorale per la Camera (articolo 1) e per il Senato (articolo 2), delegando il Governo a determinare i collegi uninominali e plurinominali previsti dalla nuova disciplina (articolo 3).

Quest'ultima delinea un sistema elettorale misto in cui l'assegnazione di metà dei seggi è effettuata in collegi uninominali con formula maggioritaria, in cui vince il candidato più votato, mentre l'assegnazione dell'altra metà dei seggi avviene con metodo proporzionale, nell'ambito di collegi plurinominali.

Alla Camera, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e la disciplina speciale prevista per il Trentino-Alto Adige, il territorio è ripartito in 20 circoscrizioni, coincidenti con le regioni, elencate nella Tabella A allegata al vigente testo del DPR 361/1957. Ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi uninominali ed in uno o più collegi plurinominali.

Sono complessivamente costituiti 303 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione. Per la assegnazione del restante numero di seggi, con metodo proporzionale, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dalla aggregazione del territorio di tre o quattro collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a quattro.

Il testo reca i criteri per la determinazione del numero dei seggi da attribuire, in ciascuna circoscrizione, nei collegi uninominali e nei collegi plurinominali. Viene dapprima stabilito il numero dei seggi da assegnare in ciascuna circoscrizione in collegi uninominali, ripartendo i 303 collegi uninominali tra le circoscrizioni proporzionalmente alla popolazione (sono esclusi Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige). Il numero di seggi da assegnare nei collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione viene dunque determinato per differenza, sottraendo al numero dei seggi spettanti alla circoscrizione in base all'articolo 56, quarto comma, della Costituzione il numero dei seggi da attribuire nei collegi uninominali.

Per quanto riguarda la **presentazione delle liste**, il nuovo articolo 18-*bis*, comma 1, primo periodo, del testo unico – come definito dalla proposta di testo unificato - disciplina la presentazione della lista dei candidati nei collegi plurinominali e delle candidature nei collegi uninominali, che è unica per ciascuna lista.

I periodi secondo e terzo del comma 1 dell'articolo 18-*bis* disciplinano il caso in cui il candidato del collegio uninominale sia collegato a più liste. Al fine di assicurare la reciproca conoscenza dei collegamenti, la presentazione della candidatura – da effettuarsi ai sensi del primo periodo dai rappresentanti di tutte le liste collegate unitamente alla presentazione della lista nel collegio plurinominale – deve essere accompagnata da tutti i contrassegni delle liste collegate e sottoscritta dai rappresentanti di tutte le liste. Viene inoltre previsto che nel caso di collegamento con più liste, questo deve essere il medesimo per tutti i collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale.

In ogni collegio plurinominale ciascuna lista è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico.

Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà né superiore al limite massimo di seggi

assegnati al collegio plurinominale. Le liste dei candidati nei collegi plurinominali possono quindi essere composte da 1, 2, 3 o – al massimo - 4 candidati, sulla base dei seggi assegnati al collegio. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista nei collegi plurinominali nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità superiore.

Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre collegi plurinominali, a pena di nullità dell'elezione. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì nei collegi plurinominali, fermo restando il limite di tre.

Per quanto riguarda **l'espressione del voto**, ogni elettore dispone di un unico voto da esprimere su una scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale ed il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è attribuito al candidato nel collegio uninominale ed alla lista.

L'articolo 58, comma 2, del testo unico – come modificato dal testo – prevede infatti che l'elettore esprime un voto tracciando un solo segno o sul rettangolo con il nominativo del candidato nel collegio uninominale o sul rettangolo con il contrassegno di lista , accompagnato dalla lista di candidati nel collegio plurinominale. In entrambi i casi il voto è attribuito sia al candidato nel collegio uninominale che alla lista ai fini dell'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale.

Non è ammesso il voto disgiunto. Pertanto il voto espresso per un candidato nel collegio uninominale e per una lista collegata ad altro candidato nel collegio uninominale è nullo.

I candidati nei collegi uninominali possono essere collegati con più liste, purché il collegamento sia il medesimo per tutti i candidati nei collegi uninominali del collegio plurinominale.

Nel caso di candidato collegato a più liste, il suo nome compare sulla scheda tante volte quante le liste cui è collegato, nell'ordine stabilito dal sorteggio. In allegato al testo è presente il modello di scheda.

Come già ricordato, nei collegi uninominali il seggio è assegnato al candidato che consegue il maggior numero dei voti.

Per i seggi da assegnare alle liste nei collegi plurinominali, il riparto avviene a livello nazionale tra le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima.

Il deputato **eletto in più collegi plurinominali** è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale. Facendo seguito a quanto evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 35 del 2017 il candidato plurieletto non ha dunque facoltà di opzione ma viene proclamato in base ad un criterio fissato dalla legge.

Al **Senato**, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fatta eccezione per il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta, il territorio nazionale è suddiviso in 150 collegi uninominali. I collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base della popolazione. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale.

Per l'assegnazione del restante numero di seggi, ciascuna regione è ripartita in uno o più collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui costituiti per l'elezione del Senato e tali che a ciascuno di essi sia assegnato un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a quattro.

Le modalità di espressione del voto e la presentazione delle liste e dei candidati nei collegi uninominali sono analoghe a quelle previste per la Camera.

L'assegnazione dei seggi alle liste con metodo proporzionale avviene a livello regionale. Accedono al riparto le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione.

Il testo reca infine una **delega al Governo** per l'esercizio della delega legislativa – da esercitare entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge - per la **determinazione dei collegi uninominali** – 303 per la Camera e 150 per il Senato - e dei **collegi plurinominali** nell'ambito di ciascuna circoscrizione. In base al testo, lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari entro 20 giorni che si esprimono nei successivi 15 giorni.

Tra i principi e criteri di delega si prevede che, con esclusione delle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige in ciascuna delle altre circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti – alla Camera - collegi plurinominali formati dalla aggregazione di collegi uninominali contigui In ciascuna circoscrizione il numero dei collegi plurinominali è determinato di norma aggregando il territorio di tre ovvero quattro collegi uninominali contigui, salvo che non sia altrimenti necessario per completare l'aggregazione di tutti i collegi uninominali costituiti nella circoscrizione. La popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla

media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 15 per cento in eccesso o in difetto.

Al Senato, si prevede che nella regione Molise sia costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione. I collegi uninominali sono costituiti in ciascuna regione in numero determinato, di norma, dalla aggregazione di due collegi uninominali contigui costituiti per l'elezione della Camera, salvo che non sia altrimenti necessario per il minore numero dei collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera, ovvero per completare l'aggregazione di tutti i collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati in collegi uninominali per l'elezione del Senato. I collegi plurinominali sono formati dall'aggregazione, di norma, di due ovvero tre collegi uninominali contigui.

Tipologia del provvedimento

Si tratta del testo unificato di 31 proposte di legge di iniziativa parlamentare adottato come testo base dalla Commissione Affari costituzionali nella seduta del 23 maggio 2017, che viene sottoposto all'esame del Comitato in quanto contenente una disposizione di delega (articolo 3).

Omogeneità delle disposizioni

Il testo unificato presenta un contenuto omogeneo, in quanto reca una riforma della disciplina del sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Andrebbe valutata l'opportunità di abrogare l'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 533 del 1993, riguardante il Molise, in quanto superato dal nuovo sistema elettorale per il Senato disciplinato dall'**articolo 2**.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Disposizione di delega

La disposizione di delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali (**articolo 3**) è modellata su quella presente nell'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati, con un dimezzamento dei termini dai 90 giorni previsti nella citata legge ai 45 giorni del testo in esame. La tempistica è comunque ben scandita, anche in forza dell'individuazione del termine (20 giorni dall'entrata in vigore della legge) entro il quale il Governo deve trasmettere alle Camere lo schema di decreto legislativo.

Dal punto di vista della formulazione del testo, si segnala che:

il **comma 3** dispone che ai fini della predisposizione degli schemi di decreto legislativo il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica e da 10 esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza indicare il soggetto competente alla nomina e il tipo di atto relativo;

mentre i **commi 1** e **2** fanno riferimento ad un unico decreto legislativo, per la definizione dei collegi sia per la Camera sia per il Senato, i **commi 3** e **4** si riferiscono a "schemi di decreti legislativi", salvo poi fare di nuovo riferimento (ultimo periodo del **comma 4**) ad un unico decreto legislativo.

Coordinamento interno del testo

All'**articolo 1**, **comma 21**, capoverso Art. 83, comma 1, lettera d) e all'**articolo 2**, **comma 8**, capoverso Art. 17, comma 1, lettera b), *andrebbe valutata l'opportunità di sopprimere il sesto periodo*, che è identico, in entrambi i casi, al settimo periodo.

Formulazione del testo

All'articolo 1, *andrebbe valutata l'opportunità di riformulare il comma 31*, volto a modificare le tabelle allegate al testo unico di cui al DPR n. 361 del 1957 in termini analoghi al comma 14 dell'articolo 2.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.